Gli amministratori «sostenibili»

Torino, 13 luglio 2022

Prof. Avv. Federico Riganti

PAVESIO E ASSOCIATI
WITH NEGRI-CLEMENTI

Premessa

- Definizione di “*sostenibilità*” (non finanziaria)
- Dallo ”*sviluppo sostenibile*” alla ”*finanza sostenibile*”
- La rilevanza del “*successo sostenibile*” e della regolamentazione finanziaria e bancaria

La «*sustainable corporate governance*»

- Come noto, la Sostenibilità impatta sul tema della *corporate governance* delle società e, più in generale, dei doveri – e delle correlate responsabilità per *mala gestio* – eventualmente riscontrabili in capo agli amministratori delle stesse

- i profili in esame si intrecciano con il discorso, più ampio, dell'interesse sociale che, a seguito di alcune recenti incursioni di matrice americana e ferma restando una evidente diversità di vedute, pare divenire oggetto di una progressiva rilettura, intesa a indirizzare il medesimo verso fini c.d. *stakeholders' friendly*

La «*posizione*» *degli amministratori*

- Se è vero che, per un verso, la Sostenibilità, intesa come disciplina composta da distinte norme tra loro in ipotesi dialoganti, impone agli amministratori una serie di doveri comportamentali di seguito elencati, per l'altro verso pare altrettanto corretto affermare che i principi generali dell'ordinamento societario – cfr. art. 2381, ult. comma , c.c. e 2392 c.c. – già orientano l'operato dei gestori verso la realizzazione di obiettivi sempre più sostenibili

- Come affermato in dottrina [Tombari], infatti, «*In una prospettiva ancora più generale e di vertice, sembra potersi sostenere, inoltre, che la rilevanza, già allo stato attuale dell'ordinamento, di una dimensione di successo sostenibile possa essere fondata anche sul contenuto dell'obbligo di diligenza degli amministratori*»

- Quanto precede è confermato, ancor più, dalla riforma dell'art. 41 Cost.

La «*posizione*» *degli amministratori*

- Uno degli elementi centrali per verificare se i “parametri” e così il “*successo sostenibile*” sia elemento di confronto e, dunque, possibile responsabilità in capo ai gestori, è il recepimento dello stesso nello Statuto. Tale recepimento, in verità, potrebbe avvenire secondo due distinte modalità e, cioè:
  - modificare lo scopo della società la quale, dunque, in via teorica (segue proposta di clausola statutaria) “*esercita e organizza l’attività d’impresa con lo scopo di perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti*”
  - agire sul fronte dei poteri degli amministratori, disponendo in via teorica (segue proposta di clausola statutaria) “*l’organo amministrativo guida la società perseguendo il successo e la crescita sostenibile a beneficio degli azionisti*”.
- Nessuna delle due soluzioni rappresenta una modificazione da cui consegue un diritto di recesso. Di contro, il diritto di recesso potrebbe sorgere laddove la Sostenibilità conducesse ad una rivisitazione, tramite una maggiore perimetrazione, dell’oggetto della società

La «*posizione*» *degli amministratori*

- Quanto ai doveri specifici richiesti al consiglio di amministrazione e alle misure di *governance* allo stesso riferite (o dallo stesso attuate), è necessario ricordare, *inter alia*, i seguenti:
  - Predisposizione di adeguati (e, dunque, sostenibili) assetti organizzativi
  - Predisposizione di un consiglio composto da un'adeguata composizione quanti-qualitativa, anche con riferimento al tema delle quote di genere
  - Predisposizione di politiche di remunerazione "ESG compliant" (cfr. art. 123 TUF)
  - Predisposizione di adeguati strumenti comunicativi e di trasparenza, in conformità alla disciplina DNF ove applicabile

- Va inoltre evidenziato che la "disciplina mobile" della Sostenibilità potrebbe condurre a rivisitare i doveri fiduciari degli amministratori, i quali, eventualmente ridefiniti ed estesi, potrebbero trovare applicazione anche con riferimento alla tutela ambientale e dei diritti umani nelle catene di fornitura

La «*posizione*» *degli amministratori*

- All'allargamento dei doveri e dei poteri gestori corrisponderebbe – in caso di violazione degli stessi – un allargamento delle relative responsabilità per *mala gestio*, fermo restando il principio cardine della *Business Judgment Rule*

- Ad oggi, più che casi di responsabilità gestoria in tema "ESG" sono date riscontrarsi, in verità, alcune interessanti incursioni giurisprudenziali legate alla lesione degli interessi degli *stakeholders*, con conseguente responsabilità in capo alla società

- Tra queste, *ex multis*, pare opportuno segnalare dei casi giurisprudenziali in cui alcune Corti, in particolare nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, sono state chiamate, da un lato, ad indagare la responsabilità sociale dell'impresa e, dall'altro, a valutare la responsabilità della società capogruppo per atti dannosi commessi dalle società controllate. Si segnalano, in particolare:

La «*posizione*» *degli amministratori*

- Vedanta Resources plc v. Lungowe & Ors [2019] UKSC
- Okpabi v. Royal Dutch Shell plc. [2021] UKSC 3
- Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. [2021]
- Trib. Gorizia, 25 novembre 2021
- Tali sentenze, tuttavia, non affrontano nello specific il tema della responsabilità gestoria

Conclusioni

- Distinti profili di responsabilità
- Costo della sostenibilità
- Svantaggi competitivi

Grazie!

CONTATTI

Prof. Avv. Federico RIGANTI

+39 011 51121
+39 02 303049

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 **TORINO**
VIA BIGLI, 2 20121**MILANO**
VIA LUDOVISI, 35 00187 **ROMA**

FEDERICO.RIGANTI@PAVESIOASSOCIATI.IT
FEDERICO.RIGANTI@UNITO.IT

WWW.PAVESIOASSOCIATI.IT

PAVESIO E ASSOCIATI
WITH NEGRI-CLEMENTI

STUDIO LEGALE – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
TORINO MILANO
ROMA

MAIN CORRESPONDING FIRMS IN

AMSTERDAM AUCKLAND BARCELONA BERLIN BRUSSELS BUDAPEST BUENOS AIRES CAPE TOWN COPENAGHEN DUBAI DUBLIN FRANKFURT GENEVA HONG KONG ISTANBUL LONDON LYON LUXEMBOURG MADRID MONTREAL MUMBAI MUNICH NEW YORK PARIS PRAGUE SANTIAGO SAO PAULO SHANGHAI STOCKHOLM SYDNEY TOKYO WIEN WARSAW ZURICH